

**R** review



# TeamSystem Review

| n. 287

In collaborazione con

 Euroconference

 TeamSystem

# La soluzione per la Collaboration tra Studio e Clienti



TeamSystem Digital Box è l'**applicazione in Cloud**, integrata con il sistema gestionale TeamSystem e accessibile da web e app mobile, che permette al Professionista di **lavorare in modo smart e veloce, condividendo con semplicità, in totale sicurezza e in tempo reale documenti e informazioni** con i propri clienti.

Grazie alla Digital Box i clienti dello studio possono:

- Accedere e caricare i propri documenti in uno spazio sicuro e organizzato
- Firmare in totale sicurezza i documenti direttamente dallo smartphone con un semplice click
- Rimanere sempre aggiornati sulle scadenze fiscali, scaricare l'F24 e registrare l'avvenuto pagamento
- Avere sempre sotto controllo, direttamente da smartphone, una serie di indicatori sull'andamento della propria azienda.

Per maggiori informazioni:

[www.teamsystem.com/teamsystem-digital-box](http://www.teamsystem.com/teamsystem-digital-box)

## Schede operative

E dopo il Decreto Ristori arriva anche il <i>bis</i>	<b>2</b>
In Gazzetta il D.L. Ristori	<b>7</b>
Interruzione del processo per fallimento di una delle parti ai sensi dell'articolo 43, L.F. e decorrenza del termine per la riassunzione dalla conoscenza legale dell'evento	<b>14</b>
L'omessa compilazione del quadro RW in caso di immobili siti all'estero	<b>20</b>

## Scadenzario

Scadenze del mese di dicembre	<b>27</b>
-------------------------------	-----------

## E dopo il Decreto Ristori arriva anche il *bis*

**I**l D.L. 149/2020, "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", c.d. Decreto Ristori-*bis* in quanto fa seguito al precedente D.L. 137/2020, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 9 novembre 2020. Di seguito si offre un quadro sintetico delle principali novità di interesse, rimandando, per gli approfondimenti, agli articoli di questo numero e nei successivi.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p><b>Rideterminazione del Contributo a fondo perduto del Decreto Ristori e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali</b></p> <p>È stato sostituito l'allegato 1 del Decreto Ristori.</p> <p>Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici Ateco 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (aree arancio e rosse), è riconosciuta una maggiorazione del contributo a fondo perduto di cui al Decreto Ristori di un ulteriore 50%.</p> <p>È stata abrogata la possibilità, prevista dal D.L. Ristori, di inserire ulteriori codici Ateco aventi diritto al contributo rispetto a quelli previsti nell'allegato 1.</p> <p>Il contributo a fondo perduto sarà riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020, sarà erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza. Per questi ultimi soggetti, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco che rientrano nell'allegato 1 al Decreto Ristori-<i>bis</i>, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto del Decreto Ristori. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco che non rientrano nell'allegato 1 al Decreto Ristori-<i>bis</i>, spetta alle condizioni stabilite all'articolo 1, commi 3 e 4, Decreto Ristori, ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall'articolo 25, commi 4, 5 e 6, D.L. 34/2020.</p> <p>Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modificazioni.</p>
Articolo 2	<p><b>Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva</b></p> <p>Per sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.P.C.M. 3 novembre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano la partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'allegato 2 al Decreto Ristori-<i>bis</i> e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (aree rosse). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3-11, Decreto Ristori. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'allegato 2 al Decreto Ristori-<i>bis</i>.</p> <p>Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modificazioni.</p>

Articolo 4	<p><b>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</b></p> <p>Viene prorogato, per le imprese operanti nei settori di cui all'allegato 2, nonché per quelle che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8, D.L. 137/2020, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.</p>
Articolo 5	<p><b>Cancellazione della seconda rata Imu</b></p> <p>Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78, D.L. 104/2020 e dell'articolo 9, D.L. 137/2020, per il 2020, non è dovuta la seconda rata Imu, da versarsi in via ordinaria entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco di cui all'allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei Comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto.</p>
Articolo 6	<p><b>Proroga versamento secondo acconto per i soggetti Isa</b></p> <p>Viene prevista, per i soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, individuati dall'articolo 98, comma 1, D.L. 104/2020, operanti nei settori economici individuati nell'allegato 1 al D.L. 137/2020, e nell'allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 98, comma 1, D.L. 104/2020, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>
Articolo 7	<p><b>Sospensione dei versamenti tributari</b></p> <p>Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (aree arancioni e rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al Decreto Ristori-<i>bis</i>, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di <i>tour operator</i>, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree rosse, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;</li><li>• ai versamenti relativi all'Iva.</li></ul> <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</p>

<p>Articolo 11</p>	<p><b>Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive</b></p> <p>La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all'articolo 13, Decreto Ristori, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'allegato 1 al Decreto Ristori-<i>bis</i>. La sospensione non opera relativamente ai premi Inail.</p> <p>È anche sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive o operative nelle aree rosse, appartenenti ai settori individuati nell'allegato 2 del Decreto Ristori-<i>bis</i>.</p> <p>I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, all'Inps, per consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.</p> <p>I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.</p> <p>I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.</p>
<p>Articolo 12</p>	<p><b>Misure in materia di integrazione salariale</b></p> <p>Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19, di cui agli articoli da 19 a 22-<i>quinquies</i>, D.L. 18/2020, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocavano tra il 1° e il 30 settembre 2020.</p> <p>È abrogato l'articolo 12, comma 7, Decreto Ristori.</p> <p>I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12, Decreto Ristori, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020.</p>
<p>Articolo 13</p>	<p><b>Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado</b></p> <p>Limitatamente alle aree rosse, nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado (medie inferiori), e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza.</p> <p>Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23, D.Lgs. 151/2001, a eccezione del comma 2. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre e 3 novembre 2020.</p>
<p>Articolo 14</p>	<p><b>Bonus baby-sitting</b></p> <p>A decorrere dal 9 novembre 2020, limitatamente alle aree rosse nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (medie inferiori), i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle Gestioni speciali dell'Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più <i>bonus</i> per l'acquisto di servizi di <i>baby-sitting</i>, purché non resi da familiari, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. La fruizione del <i>bonus</i> è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.</p> <p>Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre e 3 novembre 2020.</p>

# Schede operative

	<p>Le disposizioni valgono anche nei confronti dei genitori affidatari.</p> <p>Il <i>bonus</i> viene erogato mediante il Libretto famiglia e la sua fruizione è incompatibile con la fruizione del <i>bonus</i> asilo nido.</p> <p>Le modalità operative per accedere al <i>bonus</i> sono stabilite dall'Inps, che provvede al monitoraggio per evitare il superamento del tetto di spesa previsto.</p>
Articolo 15	<p><b>Fondo Terzo settore</b></p> <p>Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Il contributo erogato non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3, D.L. 137/2020.</p>
Articolo 16	<p><b>Rifinanziamento Caf</b></p> <p>Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini Isee, affidata ai centri di assistenza fiscale - Caf, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'Inps.</p>
Articolo 17	<p><b>Modifiche al testo unico in materia di sicurezza</b></p> <p>Sono stati sostituiti gli allegati XLVII e XLVIII, D.Lgs. 81/2008, in tema di agenti biologici.</p>
Articolo 18	<p><b>Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari per il settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa e risorse per i Comuni siciliani più coinvolti nella gestione dei flussi migratori</b></p> <p>Sono apportate modifiche all'articolo 42-<i>bis</i>, D.L. 104/2020, c.d. Decreto Agosto.</p> <p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 (novità), sono effettuati, nel limite del 40% dell'importo dovuto, a eccezione dell'Iva, senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, della rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili prevista dall'articolo 97, D.L. 104/2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40% si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti "de minimis", del Regolamento (UE) 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) 717/2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.</p> <p>I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.</p>
Articolo 20	<p><b>Finanziamento Fondi bilaterali per ammortizzatori ante Decreto Agosto</b></p> <p>I Fondi bilaterali di cui all'articolo 27, D.Lgs. 148/2015, sono autorizzati a utilizzare le somme stanziare dal Decreto Agosto anche per le erogazioni dell'assegno ordinario Covid-19 fino alla data del 12 luglio 2020.</p>
Articolo 21	<p><b>Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura</b></p> <p>Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, Decreto Ristori, che svolgono le attività identificate dai codici Ateco di cui all'allegato 3, Decreto Ristori-<i>bis</i>, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.</p> <p>Sono abrogate le misure di sostegno alle citate imprese previste dall'articolo 7, Decreto Ristori.</p>

Articolo 22	<p><b>Contributi per prodotti ortofrutticoli di IV gamma</b></p> <p>Viene sostituito integralmente l'articolo 58-<i>bis</i>, D.L. 104/2020, prevedendo che, con il fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma di cui alla L. 77/2011, e di quelli della cosiddetta I gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del Covid-19, alle OP ortofrutticole riconosciute e alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.</p> <p>Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla IV gamma ed alla I gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al D.Lgs. 150/2012 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle OP e AOP tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.</p> <p>Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.</p> <p>Con decreto Mipaaf da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 30 giorni decorrenti dal 9 novembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione nonché la procedura revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.</p> <p>Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.</p>
Articolo 28	<p><b>Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi</b></p> <p>Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 17, Decreto Ristori, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.</p>

## Riferimenti normativi

D.L. 149/2020

## In Gazzetta il D.L. Ristori

**I**l D.L. 137/2020, "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", c.d. Decreto ristori, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020. Di seguito si offre un quadro sintetico delle principali novità di interesse, rimandando, per gli approfondimenti, agli articoli presenti nel presente numero e nei successivi.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p><b>Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive</b></p> <p>Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che al 25 ottobre 2020 hanno la partita Iva attiva, come previsto dall'articolo 35, D.P.R. 633/1972, e che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all'allegato 1. È stabilito che il Mise, con uno o più decreti, potrà individuare ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, a condizioni che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive di cui al D.P.C.M. 24 ottobre 2020.</p> <p>È espressamente previsto che il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 25 ottobre 2020.</p> <p>Ai fini del contributo è necessario che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 a quello del mese di aprile 2019.</p> <p>Ai fini del calcolo si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o prestazione di servizi.</p> <p>Il predetto spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti di cui all'allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.</p> <p>Ai soggetti che hanno fruito del precedente contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020, l'Agenzia delle entrate provvederà ad accreditare il presente contributo direttamente sul c/c bancario o postale su cui hanno ricevuto il precedente contributo.</p> <p>Al contrario, i soggetti che non hanno ricevuto il contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020, dovranno presentare la domanda utilizzando il modello approvato con provvedimento direttoriale del 10 giugno 2020, a condizione che alla data di presentazione sia ancora attiva la partita Iva. Con provvedimento direttoriale saranno individuati i termini per la presentazione della domanda.</p> <p>L'ammontare del contributo è determinato nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) per i soggetti che hanno già fruito del contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020 come quota dello stesso;</li><li>b) per i soggetti che non hanno mai fruito del contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020 come quota del valore dei dati presentati e, nel caso di fatturati superiori ai 5 milioni di euro, ai fini del calcolo, si applica la percentuale prevista dall'articolo 25, comma 5, lettera c), D.L. 34/2020.</li></ul> <p>Le quote si differenziano in ragione del settore economico di appartenenza come previsto nell'allegato 1.</p> <p>Viene individuato un tetto massimo del contributo in 150.000 euro.</p> <p>I soggetti che hanno aperto la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, che non hanno fatturati e che hanno già fruito del contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020, determinano le percentuali previste dall'allegato 1 ai seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- persone fisiche 1.000 euro;</li><li>- soggetti diversi dalle persone fisiche 2.000 euro.</li></ul> <p>Infine, viene abrogato l'articolo 25-bis, D.L. 34/2020 con cui era stato introdotto un contributo a fondo perduto anche per le imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per il 2020.</p>

# Schede operative

Articolo 3	<b>Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche</b> Viene istituito, nello stato previsionale del Mef, un fondo a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione, per l'anno 2020, pari a 50 milioni di euro.
Articolo 4	<b>Sospensione procedure esecutive immobiliari sulla prima casa</b> Modificando quanto previsto dall'articolo 54-ter, D.L. 18/2020, la sospensione su tutto il territorio nazionale di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, ai sensi dell'articolo 555, c.p.c. che abbia a oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata tra il 25 ottobre 2020 e l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 137/2020, viene prorogata al 31 dicembre 2020.
Articolo 5	<b>Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura</b> Vengono incrementati i seguenti fondi: - fondo ex articolo 89, comma 1, D.L. 18/2020 di 100 milioni di euro; - fondo ex articolo 182, D.L. 34/2020 di 400 milioni di euro; e - fondo ex articolo 183, comma 2, D.L. 34/2020 di 50 milioni di euro.
Articolo 6	<b>Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali</b> Modificando il comma 1 dell'articolo 91, D.L. 104/2020, la sezione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, D.L. 251/1981, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali viene estesa anche alle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale. Implementando il successivo comma 3, viene, inoltre, prevista la possibilità di concessione, per il tramite di Simest Spa, di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da P.A. o da altre fonti di ricavo.
Articolo 7	<b>Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura</b> Vengono riconosciuti in via straordinaria, per gli operatori delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura ulteriori 100 milioni di euro. Con decreto Mipaaf, saranno definiti platea e modalità di fruizione.
Articolo 8	<b>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</b> Ai soggetti operanti nei settori economici di cui all'allegato 1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, viene esteso il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020, è esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020.
Articolo 9	<b>Cancellazione seconda rata Imu</b> Fermo restando quanto previsto dall'articolo 78, D.L. 34/2020, viene cancellato il versamento della seconda rata Imu per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività di cui all'allegato 1, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle suddette attività.
Articolo 10	<b>Proroga presentazione modello 770</b> Viene prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione del modello 770 per l'anno 2019.
Articolo 12, commi da 1 a 7	<b>Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga</b> L'articolo 12, D.L. 137/2020, provvede a prorogare ulteriormente gli ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Cigo, Cigd, Aso e Cisoa), per una durata massima di 6 settimane, da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1, D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane previste dal Decreto Ristori.

	<p>Le 6 settimane spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane di cui all'articolo 1, comma 2, D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, decorso il periodo autorizzato;</li><li>• ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.</li></ul> <p>Così come le ulteriori 9 settimane previste dal D.L. 104/2020, anche le 6 settimane del D.L. Rilancio risultano essere soggette a un contributo addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:</p> <p>a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;</p> <p>b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.</p> <p>Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019. Inoltre, sono esclusi i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.</p> <p>Ai fini dell'accesso alle ulteriori 6 settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato che determina l'esonerazione, ovvero l'aliquota del contributo addizionale: In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%.</p> <p>Le domande di accesso ai trattamenti previsti dal D.L. Ristori devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa: in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Ristori (questo determinerebbe la necessità di presentare entro il 30 novembre domande relative a sospensioni verificatesi dal 16 novembre 2020).</p> <p>In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione: in sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.</p> <p>Il comma 7 dell'articolo 12 prevede inoltre che la scadenza dei termini di invio e delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.</p>
Articolo 12, commi 9 - 10	<p><b>Divieto di licenziamento</b></p> <p>Viene prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento, sia collettivo (articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991), fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, sia individuale per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966).</p>

	<p>Le deroghe previste di fatto coincidono con quanto previsto in precedenza dal D.L. 104/2020: il divieto non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1, D.Lgs. 22/2015. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.</p>
<p>Articolo 12, commi 14, 15 e 16</p>	<p><b>Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione</b></p> <p>Al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali Covid-19, in via eccezionale ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono le ulteriori 6 settimane dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-<i>quinquies</i>, D.L. 18/2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruita a giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all'Inail.</p> <p>I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, D.L. 104/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. Ristori.</p> <p>Per la piena operatività dell'agevolazione, è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
<p>Articolo 13</p>	<p><b>Sospensione versamenti previdenziali</b></p> <p>Viene prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all'allegato 1, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato.</p> <p>I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</p> <p>Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.</p>
<p>Articolo 14</p>	<p><b>Nuove misure in materia di Reddito di emergenza</b></p> <p>L'articolo 14 prevede la proroga per i mesi di novembre e dicembre 2020 della quota di reddito di emergenza (REM) per i nuclei familiari già beneficiari ai sensi dell'articolo 23, comma 1, D.L. 104/2020.</p> <p>Inoltre, il comma 2 dell'articolo 14 riconosce il Rem, per una singola quota ai sensi dell'articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020 (400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino a un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE), relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore a una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020;</p>

	<p>b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15, D.L. 137/2020;</p> <p>c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, articolo 82, D.L. 34/2020. La domanda per le quote di Rem previste dal D.L. 137/2020 è presentata all'Inps entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.</p>
<p>Articolo 15</p>	<p><b>Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo</b></p> <p>Ai beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9, D.L. 104/2020, viene erogata nuovamente l'indennità <i>una tantum</i> pari a 1.000 euro.</p> <p>Viene riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, sempre al 29 ottobre 2020;</li> <li>- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 29 ottobre 2020.</li> <li>- lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;</li> <li>b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;</li> <li>c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222, cod. civ. e che non abbiano un contratto in essere al 29 ottobre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;</li> <li>d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19, D.Lgs. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, al 29 ottobre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</li> </ul> </li> </ul> <p>Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015;</li> <li>b) titolari di pensione.</li> </ul> <p>Sempre un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;</li> <li>b) titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;</li> </ul>

	<p>c) assenza di titolarità, al 29 ottobre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. Anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità, pari a 1.000 euro.</p> <p>La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente Decreto-Legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito.</p>
Articolo 16	<p><b>Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura</b></p> <p>Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.</p> <p>Medesimo esonero è riconosciuto anche agli Iap, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.</p> <p>Resta ferma per l'esonero l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>L'esonero viene riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Per i contribuenti iscritti alla «<i>Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni</i>» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari a 1/18 della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.</p> <p>Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.</p>
Articolo 17	<p><b>Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi</b></p> <p>Per il mese di novembre 2020, è erogata, nel limite massimo di 124 milioni di euro per il 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale (Coni), il Comitato italiano paralimpico (Cip), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale (Coni) e dal Comitato italiano paralimpico (Cip), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.</p> <p>L'emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, D.L. 18/2020.</p> <p>Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, Tuir, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50, Tuir, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.</p> <p>Le domande, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5, D.M. 6 aprile 2020.</p>
Articolo 27	<p><b>Misure urgenti per il processo tributario</b></p> <p>Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nel caso sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti allo stato di emergenza o altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della CTP o CTR da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.</p>

I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno 3 giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

In alternativa, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.

I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

## Riferimenti normativi

D.L. 137/2020

## Interruzione del processo per fallimento di una delle parti ai sensi dell'articolo 43, L.F. e decorrenza del termine per la riassunzione dalla conoscenza legale dell'evento

**I**n caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti ai sensi dell'articolo 43, L.F., il termine per la riassunzione ex articolo 305, c.p.c. decorre dalla conoscenza legale di detto evento, la cui comunicazione può provenire anche dal curatore fallimentare mediante posta elettronica certificata, trattandosi di uno dei mezzi all'uopo consentiti dalla legge, ma questa deve avere specificamente a oggetto il processo nel quale l'evento esplica i suoi effetti e deve essere diretta al procuratore che assiste la parte costituita – non colpita dall'evento – nel giudizio in cui la conoscenza legale dell'interruzione viene in rilievo.

### L'interruzione e riassunzione del processo ai sensi dell'articolo 43, L.F.

L'interruzione del processo ha luogo al verificarsi di determinati eventi elencati agli articoli 299, 300 e 301, c.p.c., ovvero:

1. la morte o la perdita della capacità prima della costituzione;
  2. la morte o la perdita della capacità della parte costituita o del contumace;
  3. la morte o altro impedimento, radiazione o sospensione dall'albo professionale del procuratore.
- Si tratta di casi di interruzione del processo per così dire automatica, ovvero senza necessità di una specifica dichiarazione nell'ambito del processo medesimo per cui il processo si interrompe per il solo fatto e dal momento del verificarsi dell'evento interruttivo.

Fra le norme che disciplinano l'interruzione del processo, c'è anche l'articolo 43, L.F. che prevede, al comma 1, che *"Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore"* mentre al comma 3 (aggiunto dall'articolo 41, D.Lgs. 5/2006) che *"L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo"*.

Prima dell'introduzione del comma 3, si riteneva che l'inizio della procedura fallimentare non comportasse automaticamente l'interruzione del processo, poiché a tal fine era comunque necessaria la dichiarazione resa in udienza o la notificazione dell'evento ai sensi dell'articolo 300, c.p.c..

Con l'inserimento del comma 3, invece, la dichiarazione di fallimento produce automaticamente l'effetto interruttivo nei processi in corso. Ed è la stessa relazione ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. 5/2006 a chiarire l'intento da perseguire con tale disposizione, statuendo che *"in sintonia al criterio di delega secondo cui occorre accelerare le procedure applicabili alle controversie in materia fallimentare, si dispone che l'apertura del fallimento determina l'interruzione di diritto del processo evitando così che lo stesso possa essere interrotto a distanza di tempo qualora le parti informino formalmente il giudice ex articolo 300, c.p.c."*.

Di conseguenza, posto che l'attuale formulazione dell'articolo 305, c.p.c. richiede la riassunzione del processo entro il termine perentorio di 3 mesi dall'interruzione, pena l'estinzione, divengono rilevanti, da una parte, l'individuazione del termine *a quo* e, dall'altra, la necessità di individuare strumenti tesi a evitare l'estinzione del processo nel caso in cui la parte, a seguito della interruzione automatica, non lo avesse riassunto per non aver avuto consapevolezza dell'effetto prodottosi *ipso iure*.

Per tali particolari casi, in relazione al caso di mancata prosecuzione o riassunzione del processo nel termine di cui all'articolo 305, c.p.c., è intervenuta la Corte Costituzionale che, in prima battuta, con sentenza n. 139/1967 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del detto articolo nella parte in cui farebbe decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione

con la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente articolo 301, c.p.c. (morte impedimento del procuratore); successivamente con sentenza n. 159/1971 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche nella parte in cui la norma dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'articolo 299 e dell'articolo 300, comma 3, c.p.c., decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne hanno avuto conoscenza.

Successivamente ancora, in una pronuncia del 2010, ha sancito il principio per cui, nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima (Corte Costituzionale n. 17/2010).

Con tale richiamata sentenza e con la successiva n. 261/2010, ha statuito che la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 305, c.p.c. è manifestamente infondata, affermando *"Premesso che, secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia di interruzione del processo civile, recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, è da tempo acquisito il principio per cui, nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima, la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che, anche nell'ipotesi di interruzione automatica del processo per fallimento di parte costituita, fa decorrere il termine per la riassunzione, a opera della parte interessata, dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo."*

Come stabilito dalla Corte Costituzionale, quindi, l'articolo 305, c.p.c. deve essere interpretato – anche in ipotesi di interruzione del giudizio per fallimento – nel senso che, i 3 mesi previsti per la riassunzione, non debbono iniziare a decorrere dall'evento interruttivo, ma piuttosto dalla data in cui il soggetto interessato alla riassunzione ha avuto conoscenza dell'evento interruttivo; dunque il termine inizierà a decorrere dalla data in cui si è avuta la conoscenza dell'intervenuto fallimento. A far scattare il decorso del termine per la riassunzione ai sensi dell'articolo 305, c.p.c. è la c.d. "conoscenza legale".

Il concetto di conoscenza legale è stato chiarito dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 2723/2019 che ha statuito, innanzitutto, che destinatario della dichiarazione non è la parte personalmente, bensì il suo difensore che, in quanto tale, può comprendere a pieno la rilevanza dell'interruzione e può, quindi, adottare i rimedi necessari per riattivare il processo; quanto poi agli strumenti tesi a evitare l'estinzione del processo, ha decretato che la conoscenza legale deriva da *"una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa del menzionato evento, assistita da fede privilegiata"* e ciò al fine di garantire che la conoscenza del decorso del termine per la riassunzione sia ancorata a elementi quanto più sicuri e oggettivi.

Nel caso del fallimento, invece, in cui l'interruzione si produce automaticamente con la dichiarazione (e quindi indipendentemente dalla volontà del difensore della parte fallita), ciò che rileva per l'esercizio di difesa della parte non fallita è la conoscenza dell'evento interruttivo, a prescindere dalla fonte. In conclusione, alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto *"In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all'articolo 305, c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'articolo 300, c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate"*.

## La conoscenza "legale" dell'intervenuto fallimento

Per individuare quando inizi il *dies a quo* per riassumere il giudizio, la giurisprudenza ha dunque stabilito la decorrenza dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo.

A seguito del fallimento, l'interruzione, sottratta all'ordinario regime ex articolo 300, c.p.c., è automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dell'evento, ma ciò non significa che *"la parte non fallita è tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata o meno dichiarata"*, in assenza di

conoscenza legale dell'evento (Cassazione n. 5288/2017).

Quindi la declaratoria di fallimento, non basta a far decorrere il termine per riassumere il processo, ma occorre che vi sia una "conoscenza legale" come sopra meglio specificata.

*Infatti "al fine del decorso del termine per la riassunzione, non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato a operare. La conoscenza deve inoltre essere legale, cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata" (Cassazione n. 27165/2016; n. 6331/2013 e n. 5650/2013).*

La Cassazione n. 5650/2013 con articolata ed estesa motivazione aveva enunciato il seguente principio di diritto *"In riferimento all'effetto interruttivo automatico conseguente all'apertura del fallimento ai sensi della L.F., articolo 43, comma 3, come novellato a dal D.Lgs. 5/2006, articolo 41 il termine per la riassunzione del processo decorre, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 305, c.p.c., dalla data della legale conoscenza che dell'evento interruttivo ha avuto la parte interessata alla prosecuzione; la parte che eccepisce l'estinzione per tardiva riassunzione, può comunque dimostrare che la conoscenza in forma legale dell'evento (la quale per la curatela fallimentare si estende anche alla conoscenza della pendenza del processo) si è verificata antecedentemente alla dichiarazione in giudizio dell'evento medesimo".<sup>1</sup>*

## **Il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione del fallimento da parte del curatore fallimentare**

Abbiamo detto che ai sensi dell'articolo 43, L.F., così come novellato nel 2006, il fallimento comporta un automatico effetto interruttivo sui processi in corso.

Abbiamo anche detto che il *dies a quo* per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, e che per conoscenza legale si intende quella ottenuta attraverso strumenti certificativi come la notifica, la dichiarazione a verbale di udienza etc. utili a portare conoscenza del fatto non alla parte personalmente ma al suo difensore tecnicamente preparato e sicuro conoscitore dell'importanza del verificarsi dell'evento interruzione, tale che potrà adottare le misure necessarie per la tempestiva riattivazione del processo.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 2658/2019 ha stabilito che *"in caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all'articolo 305, c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione di cui all'articolo 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate".*

Il principio secondo cui nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima, si specifica, nella giurisprudenza della S.C., nel principio secondo cui la conoscenza che innesca il decorso del termine per la riassunzione, ai sensi dell'articolo 305, c.p.c., è la «conoscenza legale», non occorrendo viceversa la conoscenza effettiva (a fronte della dichiarazione in udienza dell'intervenuto fallimento da parte del difensore del fallito, ad esempio, il decorso del termine non è certo impedito dalla circostanza che la controparte abbia disertato l'udienza), mentre, per converso, viene esclusa, ai fini del decorso del termine per la riassunzione, la sufficienza della «conoscenza aliunde acquisita» (così, per esempio, Cassazione n. 20744/2012 e n. 3085/2010).

La nozione di «conoscenza legale», intesa in tal senso — ossia come dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento interruttivo, assistita da fede privilegiata —, si spiega e si giustifica con l'esigenza che la verifica della (possibilità della) conoscenza del decorso termine per la riassunzione sia ancorata a criteri quanto più possibile sicuri e oggettivi, così da neutralizza-

<sup>1</sup> Sulla scia di tale giurisprudenza di legittimità, il Tribunale di Reggio Emilia, nella sentenza n. 903/2017 ritiene che è dal formale deposito della sentenza di fallimento nel fascicolo del giudizio che decorre il *dies a quo* per la riassunzione.

re, per quanto possibile, l'elemento di criticità operativa derivante dall'aver il giudice delle leggi disancorato il termine per la riassunzione dal verificarsi dell'interruzione, così rendendolo mobile e variabile. Per i fini della «conoscenza legale», tuttavia, non è richiesto che essa provenga esclusivamente dal difensore della parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo. Questi, abbiamo detto, è il *dominus* della scelta se avvalersi o non dell'interruzione nei casi in cui essa non operi automaticamente, giacché la disciplina dell'interruzione del processo risponde alla necessità di garantire l'effettività del contraddittorio e di consentire alla parte colpita dall'evento interruttivo «di difendersi in giudizio usufruendo di tutti i poteri e facoltà che la legge le riconosce» (Corte Costituzionale n. 109/2005).

D'altronde, ciò che occorre ai fini dell'esercizio del diritto di difesa della parte non colpita dall'evento interruttivo è la conoscenza dell'evento, mentre, una volta che essa ne sia stata edotta, non rileva né punto né poco quale sia la fonte. Sicché è ben possibile che detta conoscenza sia offerta alla controparte non dal difensore della parte colpita dall'evento interruttivo, ma anche da soggetti diversi e, per quanto qui rileva, dal curatore fallimentare.

E infatti, la Cassazione con sentenza n. 6398/2018, ha stabilito che la conoscenza legale dell'intervenuto fallimento è in linea di principio integrata dalla comunicazione via fax della sentenza che lo ha dichiarato, effettuata a cura di cancelleria al creditore istante che abbia partecipato alla fase prefallimentare e che sia parte del giudizio colpito da interruzione (sentenza che ha poi ovviamente escluso che nel caso di specie il termine per la riassunzione fosse decorso da tale comunicazione, giacché effettuata nei riguardi di un difensore diverso da quello che patrocinava la parte nel processo colpito dall'interruzione). Tale soluzione si accorda d'altronde con la già ricordata ratio «acceleratoria» posta a base dell'articolo 43, L.F., giacché consente al curatore di abbreviare lo stato di quiescenza dei processi di cui era parte il fallito, mentre la soluzione opposta produrrebbe l'effetto di porre totalmente nel nulla l'intento che il Legislatore ha inteso perseguire. Dopodiché resta da aggiungere che la comunicazione della dichiarazione dell'evento interruttivo del giudizio, effettuata — come in questo caso a opera del curatore — mediante posta elettronica certificata è equivalente, ai sensi dell'articolo 48, commi 1 e 2, D.Lgs. 82/2005, alla notificazione a mezzo posta ed è pertanto idonea, in mancanza di prova contraria, a dimostrare la conoscenza legale dell'evento da parte del destinatario (Cassazione n. 21375/2017). Vale ancora osservare che, con specifico riguardo al fallimento, è stata sottolineata, la necessità che la «conoscenza legale», nei riguardi della controparte del fallito, si estenda all'individuazione del processo colpito dall'interruzione: e ciò per simmetria rispetto all'orientamento formatosi con riguardo al corso del termine per la riassunzione nei riguardi del curatore fallimentare, che per definizione sa del dichiarato fallimento, ma potrebbe non sapere del o dei processi che il fallito aveva pendenti (Cassazione n. 5650/2013 e n. 27165/2016).

## **La comunicazione via pec del curatore e il principio sancito da Cassazione n. 12890/2020**

Abbiamo detto che in caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti ai sensi dell'articolo 43, L.F., il termine per la riassunzione ex articolo 305, c.p.c. decorre dalla conoscenza legale di detto evento, la cui comunicazione può provenire anche dal curatore fallimentare mediante posta elettronica certificata, trattandosi di uno dei mezzi all'uopo consentiti dalla legge, ma, con la richiamata sentenza, la Cassazione precisa e chiarisce, una volta per tutte, che la comunicazione deve avere specificamente a oggetto il processo nel quale l'evento esplica i suoi effetti e deve essere diretta al procuratore che assiste la parte costituita — non colpita dall'evento — nel giudizio in cui la conoscenza legale dell'interruzione viene in rilievo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della valutazione della tempestività della riassunzione del giudizio, aveva ritenuto che il relativo termine dovesse farsi decorrere da una comunicazione inviata a mezzo pec dal curatore a un differente legale che difendeva la medesima controparte in un diverso giudizio pendente dinanzi a un altro ufficio).

L'automaticità dell'effetto interruttivo «*non implica anche, necessariamente, la decorrenza del dies a quo del termine per la riassunzione dalla data del verificarsi dell'evento*»<sup>2</sup>: il termine trimestrale per la riassunzione fissato dall'articolo 305, c.p.c. decorre dal momento in cui «*la parte interessata ne ha avuto conoscenza legale, per tale dovendosi intendere quella acquisita non già in via di mero fatto, ma attraverso una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento stesso, assistita da fede privilegiata*» (Cassazione n. 17944/2020. Conforme ex multis Cassazione n. 8640/2018).

Con l'ordinanza n. 12890/2020 i giudici della terza sezione civile della Corte di Cassazione si sono pronunciati in ordine alla idoneità, al fine della decorrenza del termine per la riassunzione, della comunicazione inviata dal curatore - a mezzo posta elettronica certificata - al difensore della parte diversa da quella dichiarata fallita con riferimento, però, ad altro e separato giudizio pendente dinanzi a diverso ufficio giudiziario.

La Corte territoriale, dopo aver premesso che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la conoscenza dell'intervenuto fallimento «*deve essere legale, cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata*», aveva accolto l'eccezione di estinzione del processo per tardiva riassunzione stante «*il ruolo svolto dal difensore della parte al quale ogni comunicazione viene fatta nel corso del procedimento proprio perché rappresenta a tutti gli effetti processuali la parte stessa*».

Il provvedimento di estinzione della Corte di merito è stato impugnato dalla parte diversa da quella dichiarata fallita che ha chiesto la cassazione della sentenza di secondo grado, denunciando «*ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 83, 84, 170, 305 e 307, c.p.c., nonché dell'articolo 14 preleggi, per avere la Corte d'Appello erroneamente individuato la decorrenza del termine per la riassunzione del processo interrotto ex articolo 43, L.F., e per aver fatto al riguardo applicazione analogica di norme eccezionali (quelle contenute negli articoli 83, 84, e 170, c.p.c.)*».

I giudici della terza sezione, dopo aver precisato che la conoscenza rilevante al fine del decorso del termine fissato dall'articolo 305, c.p.c. è «*la «conoscenza legale», concetto che non può intendersi riferito soltanto alle forme previste dal primo comma dell'articolo 300, c.p.c. ma deve ritenersi esteso anche ai casi in cui la conoscenza risulti da atti aventi fede privilegiata (attraverso, ad esempio, il deposito in giudizio di copia autentica della sentenza o di certificazione del Registro Imprese)*», mentre è esclusa, ai fini del decorso del termine per la riassunzione, la sufficienza della «*conoscenza aliunde acquisita*», hanno rimarcato che la comunicazione dell'evento (dichiarazione di fallimento) può provenire, perché produca l'effetto in questione, anche dal curatore e può essere effettuata a mezzo pec, ma che deve essere riferita al processo che, interrotto *ipso iure* per effetto del detto evento, si intende riassumere; che deve essere diretta alla parte e, quindi, se già costituita in giudizio, al suo procuratore.

Conclusivamente il Supremo Collegio ha enunciato il seguente principio di diritto:

«*In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti ai sensi dell'articolo 43, L.F., il termine per la riassunzione ex articolo 305, c.p.c. decorre dalla conoscenza legale di detto evento, la cui comunicazione può provenire anche dal curatore fallimentare mediante posta elettronica certificata, trattandosi di uno dei mezzi all'uopo consentiti dalla legge, ma questa deve avere specificamente a oggetto il processo nel quale l'evento esplica i suoi effetti e deve essere diretta al procuratore che assiste la parte costituita - non colpita dall'evento - nel giudizio in cui la conoscenza legale dell'interruzione viene in rilievo*».

In sostanza, ai fini del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale l'effetto interruttivo è in concreto destinato a operare, dovendo la dichiarazione avere a oggetto non tanto l'evento in sé considerato quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicitare i propri effetti.

<sup>2</sup> Cassazione n. 5650/2013.

La comunicazione – che deve essere diretta, come chiarito, ai fini della capacità di valutare gli effetti dell'evento interruttivo e la decorrenza del termine di riassunzione, al procuratore che assiste la parte nel processo della cui interruzione deve valutarsi la conoscenza legale – deve dare dunque atto dell'evento interruttivo e in ogni caso fare riferimento alla pendenza del processo.

## **Riferimenti normativi**

articolo 43, L.F

articoli 299, 300, 301 e 305, c.p.c.

articolo 41, D.Lgs. 5/2006

## L'omessa compilazione del quadro RW in caso di immobili siti all'estero

**A**gli investimenti esteri, siano essi patrimoniali o in attività finanziarie, posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia il Legislatore dedica una disciplina ad hoc caratterizzata dall'obbligo di monitoraggio fiscale, ovvero di compilazione del quadro RW del modello Redditi, e dalla liquidazione e dal versamento dell'Ivie, per gli immobili, e dell'Ivafe, per conti correnti e prodotti finanziari. Nel caso in cui il contribuente ometta la compilazione di suddetto quadro, parzialmente o in toto, versi l'imposta dovuta in misura non sufficiente o, ancora, non dichiarare i redditi riconducibili a tali fonti estere incorre in una violazione della norma a cui sono applicate sanzioni, anche di notevole entità, ma che, sino alla notifica di un atto di contestazione da parte degli uffici, può essere sanata.

### La disciplina del monitoraggio fiscale

Con il D.L. 167/1990, convertito con modifiche dalla L. 227/1990 e attuativo della Direttiva UE 361/1988, Il Legislatore ha introdotto nel nostro sistema normativo la disciplina del monitoraggio fiscale degli investimenti esteri di natura patrimoniale finalizzata a: *"consentire il controllo delle transazioni finanziarie da e verso l'estero effettuate da quei soggetti residenti che, non essendo tenuti alla redazione di bilanci, sfuggono alla concreta possibilità di indagine da parte del Fisco..."*. Così facendo, pur tutelando la libera circolazione dei capitali, veniva approntato un sistema di adempimenti dichiarativi e di controlli atto a consentire all'Amministrazione finanziaria di conoscere e assoggettare a tassazione, sulla base del principio della *"worldwide taxation"*, i redditi di fonte estera posseduti dai soggetti residenti nel territorio dello Stato. Pertanto, al fine di ottemperare agli obblighi propri della disciplina del monitoraggio fiscale, è stato imposto agli intermediari finanziari di vigilare e segnalare all'Amministrazione finanziaria, attraverso la compilazione di un'apposita dichiarazione, i trasferimenti transfrontalieri di importo superiore a 20 milioni di lire<sup>1</sup>; specularmente, gli altri soggetti coinvolti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale erano e sono tenuti tutt'ora alla compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del quadro RW<sup>2</sup>.

### La compilazione del quadro RW

I contribuenti obbligati al rispetto delle norme in tema di monitoraggio fiscale, ossia tenuti alla regolare compilazione del quadro RW allegato al modello Redditi, sono:

- le persone fisiche residenti in Italia<sup>3</sup>;
- le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5, Tuir<sup>4</sup>;
- gli enti non commerciali residenti in Italia, a prescindere dalla circostanza che esercitino o meno un'attività d'impresa, professionale o artistica e che siano o meno tenuti agli obblighi circa la regolare tenuta delle scritture contabili;

<sup>1</sup> Nella formulazione attualmente vigente, figlia di numerose modifiche (da ultima si segnala quella addebitabile all'articolo 9, comma 1, D.Lgs. 90/2017), la disposizione in esame prevede che *"Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), D.Lgs. 231/2007, e successive modificazioni, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo Decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato Decreto, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5, Tuir"*.

<sup>2</sup> Si rammenta che le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione sono tenute alla compilazione e presentazione del modello Redditi, mentre i soggetti "dotati" di sostituto d'imposta possono presentare il modello 730, a cui viene allegato il frontespizio e il solo quadro RW del modello 740.

<sup>3</sup> Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2, Tuir, sono considerati soggetti residenti le persone fisiche che *"per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile"*.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo 73, Tuir, le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali si considerano residenti se *"per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato"*.

- i *trust* residenti in Italia, sia nella figura del *trustee* sia dei beneficiari effettivi degli investimenti esteri, essendo tali istituti soggetti passivi Ires equiparabili agli enti non commerciali;
- tutti i soggetti che pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp) e articolo 20, D.Lgs. 231/2007.

La platea dei soggetti sopra illustrata è, pertanto, tenuta alla compilazione del "quadro RW" della dichiarazione dei redditi allorquando, nel periodo d'imposta, detiene a titolo di proprietà, o di altro diritto reale, attività finanziarie e patrimoniali estere, che producano, anche astrattamente<sup>5</sup>, redditi di fonte estera imponibili in Italia<sup>6</sup>.

Come noto, esistono alcuni casi che, pur presentando caratteristiche che permetterebbero l'applicazione della disciplina, godono di un esonero soggettivo dall'obbligo di monitoraggio fiscale. A mero titolo esemplificativo, è possibile affermare che non sono tenuti alla compilazione del quadro in oggetto i lavoratori che operano all'estero per conto dello Stato italiano, i lavoratori frontalieri (entro alcuni limiti), i proprietari di immobili per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta (c.d. immobili statici<sup>7</sup>) e i contribuenti che detengono conti correnti o libretti di risparmio i cui valori si mantengano nel corso dell'anno sotto determinate soglie<sup>8</sup>. Si rammenta comunque che è tuttavia opportuno procedere sempre a un'attenta valutazione della sussistenza dei suddetti requisiti di esonero e, qualora ne ricorrano i presupposti, è consigliabile essere sempre in grado di rappresentarne in modo idoneo la sussistenza, mediante adeguate prove documentali, laddove richieste dall'ufficio che proceda a un controllo.

Come ricordano le istruzioni ministeriali al modello sono oggetto di monitoraggio fiscale sia gli investimenti patrimoniali collocati all'estero e suscettibili di produrre reddito in Italia sia le attività estere di natura finanziaria. Pertanto, per quanto attiene alla prima categoria di beni, si rammentano, a titolo meramente esemplificativo, gli immobili situati fuori dal territorio dello Stato o i diritti reali immobiliari goduti sugli stessi (usufrutto e nuda proprietà) o quote degli stessi (comproprietà e multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d'arte detenute fuori dai confini nazionali, le imbarcazioni e i beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri o che, pur non essendovi iscritti, in base alla normativa vigente in Italia dovrebbero esserlo. In merito, invece, alle attività estere di natura finanziaria si ricordano le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e titoli similari, i titoli pubblici italiani e gli equiparati emessi all'estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti, le valute estere, i depositi e i conti correnti costituiti presso istituti di credito e finanziarie estere, indipendentemente dalla loro alimentazione.

## Gli immobili detenuti all'estero

Come sopra anticipato, ai sensi dell'articolo 3, Tuir, il possesso oppure la cessione di immobili esteri può essere produttivo di redditi imponibili in Italia. Da tale possesso scaturiscono altresì 2 obblighi, il primo afferente la compilazione del quadro RW del modello Redditi atto alla realizzazione del monitoraggio fiscale, e il secondo riconducibile al versamento dell'Ivie, che dal 1° gennaio 2020 risulta dovuta, oltre che dalle persone fisiche, anche dalle società semplici e dagli enti non commerciali<sup>9</sup>. L'Ivie o imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti fiscalmente nel territorio dello Stato, ha caratteristiche simili all'Imu,

<sup>5</sup> Ciò sta a significare che le attività debbono sempre essere indicate nel menzionato quadro dichiarativo indipendentemente dalla loro effettiva produzione di reddito imponibile nel periodo d'imposta.

<sup>6</sup> Si rimanda alle circolari n. 43/E/2009 e n. 38/E/2013 dell'Agenzia delle entrate.

<sup>7</sup> Il D.L. 193/2016 ha introdotto l'esonero ai fini del monitoraggio fiscale degli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, pur rimanendo chiaramente dovuta l'Ivie. Ne consegue che in caso di omessa compilazione del quadro RW in relazione a detti immobili non potranno essere più applicate le sanzioni ai fini del monitoraggio mentre restano dovute imposte, interessi e sanzioni connessi con il mancato versamento dell'imposta patrimoniale.

<sup>8</sup> Come affermato dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito web "Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero l'imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all'estero. L'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all'estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l'anno. Se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di 5.000 euro si tiene conto degli importi a lui riferibili pro quota".

<sup>9</sup> Tale modifica normativa all'articolo 19, comma 13, D.L. 201/2011 è intervenuta a opera dell'articolo 1, comma 710, lettera a), L. 160/2019.

la quale, come noto, si applica agli immobili situati nel bel Paese, ma, parzialmente a differenza della stessa, risulta essere dovuta dal proprietario del bene ovvero dal titolare di altro diritto reale sullo stesso, proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali il medesimo si è protrato. Pertanto, in relazione agli immobili detenuti in comunione l'imposta è dovuta da ciascun soggetto partecipante alla stessa, con riferimento al valore relativo alla propria quota. Ne discende altresì che l'imposta trova applicazione sia nell'ipotesi in cui gli immobili siano detenuti direttamente dal proprietario, dal concessionario o dal locatario, sia nel caso in cui siano detenuti per il tramite di una società fiduciaria nonché nell'eventualità in cui siano formalmente intestati a entità giuridiche, quali società, fondazioni o *trust*, che agiscono quali persone interposte, lasciando l'effettiva disponibilità degli immobili a persone fisiche residenti.

Per quanto attiene la base imponibile è importante fare una precisazione: sono, difatti, previste norme di favore per gli immobili situati negli Stati elencati nella Tabella 1 contenuta nella circolare n. 28/E/1012 dell'Agenzia delle entrate, ovvero per la maggior parte dei Paesi UE o i Paesi aderenti al SEE che garantiscono un adeguato scambio informativo con l'Italia, essendo in tal caso il valore catastale<sup>10</sup> quello da utilizzare, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale; nel caso in cui tale dato non sia disponibile si deve ricorrere a quello utilizzato nel periodo d'imposta precedente. Per alcuni Stati, quali il Belgio, la Francia, l'Irlanda e Malta, occorre, invece, rifarsi al costo risultante dall'atto di acquisto, o al valore che emerge dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà o, nel caso di immobile costruito, al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile al 31 dicembre di ciascun anno solare o al termine del periodo di detenzione, se il bene non è più posseduto alla data del 31 dicembre. Relativamente agli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore da utilizzare è quello contenuto nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe, oppure, in mancanza, il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal *de cuius* o dal donante e risultante dalla relativa documentazione.

L'imposta, la cui liquidazione discende direttamente dalla compilazione del quadro RW del modello Redditi, è dovuta nella misura dello 0,76% del valore dell'immobile. Il versamento dell'imposta non è dovuto, se l'importo della stessa non supera complessivamente i 200 euro, e per la quantificazione di tale soglia, si deve fare riferimento all'imposta determinata sul valore complessivo dell'immobile, a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta. È, inoltre, prevista l'applicazione dell'aliquota dello 0,4% per l'immobile adibito ad abitazione principale e classificato tra le categorie A/1, A/8, A/9, con detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Laddove, inoltre, l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

È importante precisare che, nel caso in cui il contribuente fiscalmente residente in Italia versi nell'anno di riferimento, nello Stato estero in cui è situato l'immobile, un'eventuale imposta patrimoniale a esso relativa, godrà di un credito d'imposta: infatti, dall'IVie dovuta in Italia dovrà detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, tale somma pagata all'estero.

## **L'accertamento e le sanzioni relativi all'omessa o infedele compilazione del quadro RW**

Da quanto sopra esposto appare chiaro come uno degli aspetti più delicati relativi al possesso di investimenti esteri da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia consista nella compilazione del quadro RW del modello Redditi, da cui discende la liquidazione dell'IVie, ovvero dell'imposta afferente gli investimenti patrimoniale e immobiliari, e dell'Ivafe, relativa alle attività finanziarie estere. Nell'eventualità,

<sup>10</sup> Il valore della rendita catastale deve essere assunto al netto delle spese eventualmente riconosciute in detrazione (articolo 70, comma 2, Tuir).

infatti, in cui il summenzionato quadro non sia compilato o sia compilato con valori più bassi rispetto a quelli effettivi o, ancora, non riporti fedelmente tutti gli *asset* esteri posseduti dal contribuente all'estero potrebbe configurarsi, alternativamente, la fattispecie di infedele od omessa dichiarazione.

A rigor di logica al contribuente potrebbe essere contestato il reato di omessa dichiarazione ogniqualvolta egli ometta la liquidazione dell'imposta Ivie o Ivafe, e quindi la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, mentre si profilerebbe la casistica della dichiarazione infedele nelle altre eventualità sopra menzionate.

La mancata compilazione del quadro RW, nel caso in cui la presentazione dello stesso sia richiesta dalla norma ai fini del monitoraggio fiscale, costituisce una violazione di tipo formale<sup>11</sup>. A tale omissione si ritiene applicabile il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 5, D.L. 167/1990, come modificato dalla L. 97/2013<sup>12</sup>, che ha così differenziato le sanzioni:

- 258 euro in caso di presentazione del quadro RW tardivo, ovvero entro 90 giorni dal termine ordinario;
- dal 3 al 15% di quanto non dichiarato, se detenuto in Paesi non *black list*;
- dal 6 al 30%<sup>13</sup> di quanto non dichiarato, se detenuto in Paesi *black list*<sup>14</sup>.

È importante precisare, inoltre, che essendo le summenzionate sanzioni di natura fiscale e non amministrativa, vedono l'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. 472/1997, potendo, quindi, godere dell'istituto del *favor rei*<sup>15</sup>, ex articolo 3, di quello del cumulo giuridico<sup>16</sup> e, infine, della continuazione<sup>17</sup> ex articolo 12, D.Lgs. 472/1997.

## Sanzione per violazione dell'obbligo di monitoraggio fiscale

Paese	Anno rif. redditi	Sanzione (T < 90 GG)	Sanzione (T > 90 GG)
No <i>black list</i>	2014	258 euro	3% - 15%
<i>Black list</i>	2010	258 euro	6% - 30%

In alcuni casi, al possesso di attività patrimoniali o finanziarie detenute all'estero si aggiunge la titolarità di redditi ivi prodotti e non correttamente dichiarati al Fisco italiano, si pensi, ad esempio, alle locazioni attive o agli interessi attivi. I termini di accertamento per infedeltà e omissioni dichiarative relative a tali tipologie di redditi connessi al possesso di *asset* esteri, variano in base al Paese nel quale tali fonti reddituali sono prodotte e in ragione del fatto che la dichiarazione dei redditi sia stata regolarmente presentata da parte del contribuente oppure omessa. In particolare, per i redditi prodotti in Paesi inclusi nella *black list*, i periodi di imposta accertabili per infedeltà dichiarative riconducibili alla presentazione di una dichiarazione infedele o di una dichiarazione omessa si estendono negli esercizi passati sino al 2009<sup>18</sup> (Unico PF 2010), per effetto del raddoppio

<sup>11</sup> Gli errori formali sono errori che il contribuente commette e che da soli non incidono nella determinazione delle imposte dovute. Tali errori possono essere commessi nella dichiarazione dei redditi, Iva, Irap, che non incidono sulla base imponibile o sul pagamento del tributo. L'Agenzia delle entrate è intervenuta con la circolare n. 77/E/2011 per definire il concetto di errore formale. Secondo l'Agenzia delle entrate vi possono essere 2 tipologie di errore:

1. quello formale che non ha conseguenze sostanziali, ovvero non incide sulla determinazione della base imponibile o dell'imposta, o del pagamento della stessa;

2. quello meramente formale che, oltre a non avere risvolti sostanziali, consente comunque all'Amministrazione finanziaria di effettuare la sua attività di accertamento.

La differenza tra i 2 tipi di errore è molto importante, poiché per i primi è prevista una punibilità e, quindi, una sanzionabilità, mentre per i secondi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, L. 212/2000, non è rubricata alcuna conseguenza, quindi alcuna sanzione.

<sup>12</sup> C.d. Legge Europea 2013.

<sup>13</sup> Le sanzioni di cui all'articolo 1, D.Lgs. 471/1997 sono raddoppiate in quanto opera una presunzione che gli investimenti esteri detenuti in tali Paesi siano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione e inoltre sono previsti il raddoppio dei termini sia per l'accertamento che per l'irrogazione delle sanzioni articolo 12, comma 2 e 2-bis, D.L. 78/2009.

<sup>14</sup> Si rimanda ai DD.MM. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001.

<sup>15</sup> L'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 472/1997, secondo cui "nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione", enuncia il principio di irretroattività della legge sanzionatoria, di derivazione costituzionale. In forza di detto principio sia la norma che introduce una sanzione sia quella che ne rende più gravosa una già esistente non possono operare in via retroattiva. A tal proposito si veda la circolare n. 180/E/1998, sub articolo 3.

<sup>16</sup> Tale fattispecie sanzionatoria può intervenire nel caso in cui il contribuente commetta più violazioni della medesima o di diverse disposizioni tributarie. Per effetto dell'articolo 12, comma 1, D.Lgs. 472/1997, pertanto, "è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione".

<sup>17</sup> La continuazione o progressione prevede che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, D.Lgs. 472/1997, sia punito con la sanzione contemplata dal comma 1 (vedi nota n.13), chi "anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo".

<sup>18</sup> Si precisa in questo caso che il termine ordinario per l'accertamento, se le attività non fossero detenute in un Paese a fiscalità privilegiata, sarebbe scaduto il 31 dicembre 2015 ma, essendo attività detenute in Stati appartenenti alla *black list* è applicato il raddoppio dei termini ex articoli 12, D.L. 78/2009 e 43, D.P.R. 600/1973. A seguito dell'emanazione epidemiologica e dell'emanazione del D.L. 18/2020, c.d. Decreto

dei termini di accertamento previsto dall'articolo 12, D.L. 78/2009, mentre, per i redditi prodotti in Paesi non a fiscalità privilegiata, i periodi di imposta attualmente accertabili ai fini reddituali vanno dal 2014 al 2019, nel caso di infedele dichiarazione, e dal 2014 al 2022<sup>19</sup>, nel caso di omessa dichiarazione.

Le sanzioni per infedeltà e omissioni dichiarative di redditi prodotti all'estero sono stabilite in misura proporzionale alla maggiore imposta dovuta, o al minor credito eventualmente utilizzato, e variano in base al Paese in cui gli stessi sono stati prodotti (*black list* o *no black list*) e in relazione al fatto che la dichiarazione sia stata o meno presentata. In tutti i casi, tuttavia, trattandosi di redditi prodotti all'estero, dato il disposto dell'articolo 1, comma 8, D.Lgs. 471/1997, la sanzione base per la violazione dichiarativa è aumentata di 1/3.

Si ritiene rilevante evidenziare che nel caso dell'Ivie il suddetto aumento di 1/3 non opera, trattandosi di violazioni riguardanti la dichiarazione di imposte patrimoniali, e non del reddito prodotto all'estero.

La sanzione proporzionale minima applicabile alle violazioni dichiarative afferenti redditi esteri prodotti in Paesi *black list*, per effetto del raddoppio delle sanzioni previsto ex articolo 12, comma 2, D.L. 78/2009, ammonta al 240% della maggiore imposta dovuta, percentuale che viene aumentata al 320% nel caso in cui la dichiarazione sia stata integralmente omessa, mentre, nell'eventualità in cui oggetto della contestazione siano redditi prodotti in Paesi a fiscalità non privilegiata, la sanzione è del 120% per l'infedele dichiarazione e del 160% per l'omessa.

Va segnalato che ai contribuenti che provvedono a correggere le infedeltà dichiarative entro 90 giorni dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi in cui la violazione è stata commessa, l'Amministrazione finanziaria riconosce un trattamento sanzionatorio di favore che consta in una sanzione fissa, pari a 250 euro, riducibile a 1/9, alla quale deve essere sommata la sanzione per omesso versamento della maggiore imposta dovuta pari al 30% degli importi non versati, riducibile anch'essa a 1/8.

## Sanzione per violazione riconducibili a redditi esteri

Paese	Dichiarazione	Anno rif. redditi	Sanzione (T < 90 gg)	Sanzione (T > 90 gg)
No <i>black list</i>	infedele	2014	250 euro + 30%	120%
	omessa	2014		160%
<i>Black list</i>	infedele	2010	250 euro + 30%	240%
	omessa	2010		320%

## Il ravvedimento operoso

Il contribuente che non abbia adempiuto in modo corretto all'obbligo di monitoraggio fiscale, e quindi di compilazione del quadro RW del modello Redditi, data la natura tributaria dell'illecito commesso, può regolarizzare la propria posizione ricorrendo, come ricordato dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 38/E/2013, all'istituto del ravvedimento operoso<sup>20</sup> ex articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Nel compimento di tale operazione di "redenzione" svolge un ruolo assai importante il fatto che l'Agenzia delle entrate abbia più o meno avviato una contestazione nei confronti del contribuente: difatti, può accadere che egli si adoperi a tal scopo sia nel caso in cui nessuna attività di indagine è ancora stata avviata a suo carico, che nell'eventualità in cui gli organi verificatori competenti abbiano già avviato un'indagine.

Il contribuente può decidere di regolarizzare spontaneamente la propria posizione, prima che venga posta in essere qualsiasi tipo di attività di controllo da parte degli organi verificatori, presen-

Cura Italia il termine ultimo per l'accertamento di questa tipologia di violazioni è stato posposto al 31 dicembre 2022.

<sup>19</sup> Si rimanda all'estensione del periodo di accertamento operato dal D.L. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia.

<sup>20</sup> Il ravvedimento operoso ex articolo 13, D.Lgs. 471/1997 è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario, attraverso il quale il contribuente può rettificare omissioni, errori o ritardi commessi in ordine al pagamento di un tributo. La situazione fiscale del contribuente viene, pertanto, in relazione alla specifica imposta omessa o versata non in maniera sufficiente, sanata versando il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati sull'importo non pagato al tasso legale vigente.

tando una dichiarazione integrativa per l'anno in cui la stessa è stata commessa e beneficiando dell'istituto del ravvedimento operoso, tramite il quale le sanzioni dovute saranno ridotte da 1/9 a 1/6 del minimo edittale, pari al 3 o al 6% del valore degli *asset* esteri non dichiarati, in ragione del momento, più o meno prossimo a quello in cui è stata commessa la violazione, in cui la regolarizzazione viene eseguita. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso esclusivamente entro il termine dei 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione che intende integrare, decorso il quale l'accesso all'istituto risulta definitivamente precluso.

Il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso altresì dopo l'avvio di un'attività di verifica a suo carico, ma prima che sia stato raggiunto da un atto formale di contestazione di sanzioni da RW, potendo in tal modo beneficiare, di una riduzione delle sanzioni pari a 1/5 del minimo edittale, meno favorevole rispetto alle agevolazioni più generose previste in caso di ravvedimento "spontaneo", ma comunque capace di permettergli di sanare la situazione.

Analoghe considerazioni possono essere effettuate ai fini della regolarizzazione tramite ravvedimento operoso di eventuali infedeltà dichiarative connesse con la mancata dichiarazione di redditi derivanti dal possesso di *asset* esteri.

## Nella pratica

Al fine di poter meglio comprendere la disciplina del ravvedimento operoso e il suo funzionamento nel caso in cui si vogliono sanare errori od omissioni relative alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi vorremmo proporre all'attenzione del lettore qualche esempio.

1. Il signor Rossi, fiscalmente residente in Italia, possiede un immobile in Austria.

Per il periodo d'imposta 2019 compila il quadro RW del proprio modello Redditi 2020, ma omette di versare l'Ivie dovuta. L'irregolarità potrebbe essere rilevata attraverso controllo automatizzato ex articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 da parte dell'Amministrazione finanziaria, la quale, a seguito della verifica, dovrebbe recapitare al signor Rossi un avviso bonario relativamente al mancato versamento. Rossi potrebbe comunque sanare la situazione *ante* intervento dell'Agenzia delle entrate versando come sanzione solamente il 30% dell'imposta non corrisposta, ridotta da ravvedimento, partendo da giugno, mese in cui doveva essere versato il tributo;

2. si ponga ora il caso che il signor Rossi non compili il quadro RW del modello Redditi 2020, anche se dovuto, ma invii la propria dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre, termine ultimo previsto dalla norma. In tale eventualità non esiste un controllo automatizzato che rilevi la mancata presentazione del quadro RW, come invece accadeva nel caso precedente. Il signor Rossi può, pertanto, sanare l'omissione inviando una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla presentazione dell'"originaria", versando l'imposta fissa di 250 euro, ridotta a 1/9 (= 27,78 euro), insieme all'imposta dovuta e al 30% dell'imposta dovuta a titolo di sanzione, anche questa ridotta da ravvedimento, unitamente ad altri 258 euro, ridotti a 1/10 (=25,80) o a 1/9 (28,70) per l'omesso RW;

3. il signor Rossi non compila il quadro RW del modello Redditi 2020 dovuto e non invia la dichiarazione entro i termini ordinari (30 novembre 2020). In tal caso può sanare la propria posizione presentando sia la dichiarazione dei redditi, sia il quadro RW entro 90 giorni, mediante dichiarazione tardiva. Egli dovrà quindi versare 250 euro, ridotti a 1/10 (25 euro), ulteriori 258 euro, ridotti a 1/10 (25,80 euro) per l'omesso RW, unitamente all'imposta dovuta e al 30% della maggiore imposta a titolo di sanzione, ridotti da ravvedimento;

4. il signor Rossi non compila il quadro RW dovuto, pur inviando la dichiarazione entro i termini ordinari. Decide, quindi, di sanare la propria posizione integrando la dichiarazione nel mese di aprile dell'anno successivo, cioè ben oltre 90 giorni, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione afferente l'anno successivo. Su errori rilevabili da controlli automatizzati dell'ufficio, ad esempio in relazione agli omessi versamenti, Il signor Rossi dovrà versare, a titolo di sanzione, il 30% dell'imposta dovuta, ridotta da ravvedimento su errori non rilevabili da controllo

automatizzati, ad esempio l'infedeltà della dichiarazione, la sanzione dovuta, essendo superati i 90 giorni, è pari al 90% della maggiore imposta. Il 90% di sanzione per l'infedeltà assorbe il 30% del mancato versamento. In relazione all'omessa presentazione del quadro RW, presentato oltre 90 giorni, la sanzione è, invece, pari al 3% (immobile sito in Paese no *black list*), ridotta a un ottavo (= 0,375).

## **Riferimenti normativi**

D.L. 167/1990

Direttiva UE 361/1988

## Scadenze del mese di dicembre

---

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

### giovedì 10 dicembre

#### **Modello 770/2020**

Scade oggi il termine, così rinviato, per l'invio telematico del modello 770/2020 relativo all'anno 2019.

### martedì 15 dicembre

#### **Registrazioni contabili**

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

#### **Fatturazione differita**

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

#### **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

### mercoledì 16 dicembre

#### **Versamenti Iva mensili e trimestrali**

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre (codice tributo 6010) dai contribuenti tenuti a questo adempimento rispettivamente con cadenza mensile. Scade sempre oggi il termine per il versamento dell'iva trimestrale relativa ai mesi di luglio, agosto e settembre (codice tributo 6033) da parte dei contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza trimestrale.

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

#### **Versamento dei contributi Inps**

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di novembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

#### **Versamento INPS artigiani e commercianti**

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti relativamente al 3° trimestre 2020.

#### **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

## **Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

## **ACCISE – Versamento imposta**

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

## **Ravvedimento versamenti entro 30 giorni**

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 novembre.

## **lunedì 21 dicembre**

### **Presentazione dichiarazione periodica Conai**

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di novembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

## **lunedì 28 dicembre**

### **Presentazione elenchi Intrastat mensili**

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

### **Acconto Iva**

Scade oggi il termine per il versamento dell'acconto iva relativo al 2020.

## **giovedì 31 dicembre**

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di novembre.

### **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.12.2020.

### **Presentazione elenchi Intra 12 mensili**

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre.

# TeamSystem Check Up Impresa - Monitoraggio della salute d'impresa e prevenzione della crisi

In questo momento di difficoltà economica dovuto all'emergenza CoVid-19, diventa fondamentale effettuare una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese al fine di prevenire eventuali stati di crisi aziendale.

**TeamSystem Check Up Impresa** supporta le imprese nel ristabilire l'equilibrio economico-finanziario mediante approfondite analisi dei principali indicatori di business, semplificare il percorso di accesso ai finanziamenti bancari, e prepararsi all'entrata in vigore degli obblighi previsti dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.

Per i professionisti rappresenta l'opportunità di offrire un **nuovo servizio di consulenza aziendale a valore** ai propri clienti e tornare ad essere un vero consulente d'impresa.

Per maggiori informazioni:

[www.teamsystem.com/check-up-impresa](http://www.teamsystem.com/check-up-impresa)

